

Roma, 8 giugno 2020

Circolare n. 203/2020

Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Decreto Liquidità - Responsabilità penale e civile del datore di lavoro – Art. 29 bis DL 8.4.2020, n. 23, come convertito dalla legge 5.6.2020, n. 40, su GU n. 143 del 6.6.2020.

Sulla scia di quanto già recentemente affermato in via amministrativa dall'INAIL è stato precisato anche in via normativa che i datori di lavoro adempiono all'obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 codice civile) mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali nonché nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale chiarimento punta a superare una volta per tutte la questione dell'automatica responsabilità penale e civile dei datori di lavoro in caso di contagio da Covid-19 in occasione di lavoro. Come è noto, la questione era nata da un'interpretazione estensiva dell'articolo 42 del *decreto Cura Italia* (DL n. 18/2020) che aveva equiparato il contagio da Covid-19 all'infortunio sul lavoro.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [178/2020](#)
Allegato uno
Lc/lc

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 143 del 6.6.2020

LEGGE 5 giugno 2020, n. 40

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

*****OMISSIS*****

Art. 29 - bis

**Obblighi dei datori di lavoro per la tutela
contro il rischio di contagio da COVID-19**

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui

all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

******OMISSIS******

FINE TESTO